

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il rapporto di valutazione relativo alla ricorrente per l'anno 2013;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 9 marzo 2015 — ZZ e altri/CEPOL**(Causa F-41/15)**

(2015/C 178/31)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrenti:* ZZ e altri*Convenuto:* Accademia europea di polizia (CEPOL)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento delle decisioni dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) che ha portato i ricorrenti o a dare le dimissioni dalla CEPOL o a trasferirsi da Londra a Budapest con perdite finanziarie, e richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la decisione della CEPOL N. 17/2014/DIR del 23 maggio 2014, che ha previsto il trasferimento della CEPOL a Budapest, Ungheria, a partire dal 1° ottobre 2014 e ha informato i ricorrenti che «la mancata osservanza di tale istruzione sarà considerata come dimissioni con effetto dal 30 settembre 2014»;
- annullare, altresì, e per quanto necessario, le decisioni della CEPOL del 28 novembre 2014, che hanno respinto i reclami dei ricorrenti proposti tra l'8 agosto e il 21 agosto 2014 nei confronti della suindicata decisione;
- annullare, altresì, e per quanto necessario, le decisioni della CEPOL del 22 dicembre 2014 con le quali la CEPOL «ha accettato» le dimissioni di due dei ricorrenti;
- risarcire il danno materiale subito dai ricorrenti;
- risarcire il danno morale subito dai ricorrenti;
- condannare la CEPOL al pagamento di tutte le spese sostenute dai ricorrenti per il presente ricorso.

Ricorso proposto il 10 marzo 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-42/15)**

(2015/C 178/32)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: A. Salerno, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del foglio paga del mese di maggio 2014, nella parte in cui applica il regolamento n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'UE, esso stesso illegittimo, in quanto non prevede un coefficiente correttore della retribuzione concessa ai funzionari che lavorano in Lussemburgo, ove il costo della vita è notevolmente più elevato che a Bruxelles.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione che fissa la sua retribuzione del mese di maggio 2014, nella parte in cui non gli concede il beneficio di alcun coefficiente correttore;
- porre le spese complessive del procedimento a carico della convenuta.

Ricorso proposto il 13 marzo 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-43/15)**

(2015/C 178/33)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione che riconosce solo un tasso di invalidità permanente parziale del 2 %, in seguito all'incidente sul lavoro di cui è stato vittima il ricorrente.

Conclusioni de ricorrente

- annullare la decisione impugnata.
 - condannare la Commissione alle spese.
-